

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- VISTA** l'integrazione al Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 7/9/2020;
- CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
- CONSIDERATE** le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata emanate dal MIUR il 7 agosto 2020;
- CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 7 gennaio 2019;
- CONSIDERATA** la delibera della Regione Marche n. 1007 del 27/07/2020 che fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 al 14 settembre 2020;
- CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI).

Art. 1 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento misto

1. Le classi svolgeranno le attività scolastiche in modalità DDI mista ovvero attraverso la rotazione degli studenti in presenza e in assenza secondo un calendario predisposto in anticipo e tempestivamente comunicato alle famiglie.
2. Gli studenti che non potranno essere presenti in classe per motivi di salute saranno registrati come assenti nel Registro Elettronico. Potranno, tuttavia, seguire le lezioni da casa come uditori nel caso in cui ne facciano richiesta al docente.
3. Alle classi sarà assegnato un monte ore settimanale corrispondente al proprio percorso di studi, con previsione di unità orarie da 60 minuti di cui 45 di attività didattica mista effettiva e utilizzando i primi 15 minuti per il disbrigo delle pratiche necessarie all'avvio della lezione. Tale scansione dell'unità oraria di lezione è stabilita:
 - Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
 - Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti.
4. Nello specifico la frazione oraria residua sarà utilizzata dal docente per attività complementari alla didattica (cura del registro elettronico, controllo della connettività digitale con gli studenti e le studentesse che devono seguire la lezione da casa, etc.) e per la vigilanza degli studenti in presenza.
5. Il docente genererà e fornirà pochi minuti prima dell'inizio della lezione il link per l'accesso alla sessione GoogleMeet all'interno dell'Agenda di Classe del Registro Elettronico. Al termine della lezione il docente controllerà che gli studenti collegati da casa si siano regolarmente disconnessi.
6. In modalità mista i docenti potranno svolgere regolarmente verifiche scritte e orali secondo quanto previsto dalla propria progettazione didattica.
7. Gli studenti che seguiranno le videolezioni da casa, secondo il calendario predisposto, affronteranno le verifiche al rientro in classe.
8. Ogni docente avrà cura di annotare nel Registro Elettronico i compiti con ragionevole anticipo in base all'orario e tenendo conto del carico di lavoro assegnato anche per le altre discipline per il giorno indicato.

Art. 2 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico (DAD)

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona potrà seguire un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale non inferiore a 20 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona.

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare calcolato in unità orarie da 45 minuti, con AID in modalità asincrona o sincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l'attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone.

3. Tale riduzione dell'unità oraria di lezione è stabilita:

- Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
- Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

4. Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione.

5. I docenti annoteranno le videolezioni nel Registro Elettronico, rilevando i nominativi degli alunni presenti e assenti. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. La compilazione del Registro Elettronico (contenuto delle lezioni, verifiche svolte, etc.) avverrà secondo le consuete prassi e tempistiche della didattica in classe.

6. Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni verranno inserite sul Registro Elettronico alla data nella quale sono state svolte. I docenti utilizzeranno le modalità di verifica che riterranno opportune, in base alle caratteristiche della disciplina e della classe. Si citano ad esempio colloqui e verifiche orali in video-collegamento in presenza di altri studenti; verifiche e prove scritte, comprese simulazioni di prove d'esame, assegnate agli studenti per il tramite delle piattaforme virtuali, di mail o di altro supporto digitale appositamente scelto; utilizzo di test che privilegeranno quesiti di comprensione, collegamento, riflessione ed argomentazione.

7. Tutte le verifiche effettuate in modalità DAD verranno conservate in apposite *repository* della scuola, essendo esclusa la produzione di materiale cartaceo dalle Linee Guida per la DDI del Ministero (salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni).

8. Nel processo di valutazione si potrà tener conto dei seguenti criteri:

- Partecipazione e interazione nelle attività di videolezione;
- Puntualità e regolarità nel rispetto delle consegne;

- Completezza e approfondimento dei lavori svolti (ricchezza dei contenuti, rielaborazione personale, riflessione critica e argomentazione).

9. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.

10. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno temporale richiesto al gruppo di studenti stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

11. Ogni docente avrà cura di annotare nel Registro Elettronico i compiti con ragionevole anticipo in base all'orario e tenendo conto del carico di lavoro assegnato anche per le altre discipline per il giorno indicato.

12. Sarà cura dell'insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni dei termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.

13. Come già richiesto per la didattica in presenza, ogni docente inserirà nell'Agenda del Registro Elettronico con congruo anticipo la data delle verifiche di classe, evitando sovrapposizioni di data tra le discipline.

Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone in DDI e DAD

1. Gli insegnanti possono progettare e realizzare in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

2. Gli insegnanti utilizzano GSuite e il Registro Elettronico come piattaforme di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi.

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza, sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare. Si dovrà porre particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 4 – Regole di comportamento degli studenti per la DDI e DAD

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- Non comunicare ad altri le proprie credenziali di accesso alla piattaforma GSuite della scuola;
- Entrare nell'aula virtuale provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività;
- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;
- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato;
- Svolgere i compiti assegnati con attenzione, cura e puntualità nei tempi di consegna;
- Non fare foto o filmati nelle Aule Virtuali, non divulgare foto, filmati, registrazioni o materiali condivisi nelle aule virtuali;
- Svolgere le verifiche con lealtà senza copiare da altre fonti e/o utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al gruppo classe;
- Avvertire il docente della materia qualora si sia impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici, che per altri motivi);
- La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta all'insegnante prima dell'inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l'assenza dovrà essere giustificata.

Art. 5 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale,

le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4. Gli studenti dovranno obbligatoriamente partecipare alle videolezioni con le loro credenziali e il loro nome e cognome. Eventuali problematiche tecniche relative all'utilizzo del proprio account andranno segnalate tempestivamente al docente.

5. Ogni violazione del regolamento sarà imputata all'utente corrispondente all'account, identificato come trasgressore delle regole, che ne risponderà personalmente. I docenti annoteranno eventuali comportamenti scorretti sul registro elettronico in "note e provvedimenti disciplinari" rendendole visibili ai genitori e comunicandole al dirigente scolastico: le note disciplinari saranno valutate negativamente nell'assegnazione del voto di comportamento.

Art. 6 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento, condizioni di fragilità o in presenza di alunni con bisogni educativi speciali (BES)

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi con il coinvolgimento del Consiglio di Classe, nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.

3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19 con il coinvolgimento del Consiglio di Classe, nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.

4. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero docenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per mancanza di risorse, le attività didattiche potranno svolgersi a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi coinvolte.

5. Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali (BES) e in possesso della diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali dal team docenti e dal Consiglio di Classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team di docenti e il Consiglio di Classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari. L'eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l'utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP.

Art. 7 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

2. L'insegnante riporta sul Registro Elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione l'insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica e le sue modalità.

3. La valutazione è condotta utilizzando le rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei Docenti e riportate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati.

Art. 8 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.

Art. 9 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

- a) Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della Google Suite for Education, comprendente anche l'accettazione della *Netiquette* ovvero dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;
- c) Sottoscrivono il Patto Educativo di Corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

Art.10 – Sanzioni

1. Il rispetto delle norme di condotta indicate è di fondamentale importanza poiché costituisce il presupposto per la tutela di diritti incompressibili. Gli alunni, in caso di trasgressione, saranno prima richiamati verbalmente e dopo il secondo richiamo sarà trascritta la nota disciplinare nel registro personale e di classe.

2. Il reiterare di comportamenti non conformi a quanto scritto comporterà l'apertura di un procedimento disciplinare che, nei casi più gravi, potrà tradursi nell'allontanamento temporaneo dalla scuola da 1 a 15 giorni.